

## **Il Commento dell' Accordo fra le OO.SS. della Dirigenza Medica e Veterinaria e la Regione Piemonte sulle "Linee di indirizzo ex. art. 5 del CCNL del 17.10.2008"**

A cura di **Paolo Nuccio**, segretario regionale FPCGIL Medici Piemonte

In molte parti l'attuale accordo ricalca il precedente (ex art. 9 CCNL 03.11.2005) sottoscritto il 07.03.2006, pur presentando alcune nuove particolarità:

- 1) viene sottolineato come le risorse aggiuntive regionali debbano essere attribuite uniformemente a tutti i dirigenti medici e veterinari a tempo pieno del SSR, a fronte di obiettivi prestazionali, ai quali è correlato un impegno orario aggiuntivo valorizzato nella misura della tariffa oraria di 60,00 euro/ora, uguali per tutti (compresi i direttori di S.C.);
- 2) viene ribadita l'importanza per la dirigenza della formazione continua e della formazione manageriale, prevedendo la programmazione di apposite iniziative;
- 3) viene stabilito che nelle aziende accorpate, in caso di riduzione stabile della dotazione organica derivante da ristrutturazione con cessione di attività, dette aziende possono utilizzare una quota dei fondi rideterminati in riduzione per la perequazione stipendiale dei proprii dirigenti;
- 4) viene specificato come la valutazione relativa all'incarico dirigenziale, di competenza del Collegio Tecnico, debba essere effettuata entro la scadenza dell'incarico stesso, garantendo in ogni caso al dirigente valutato il rinnovo o l'affidamento del nuovo incarico senza soluzione di continuità;
- 5) viene confermato l'impegno, soprattutto da parte regionale, a proseguire i lavori della commissione istituita per definire un sistema di standard per l'individuazione dei volumi prestazionali riferiti all'impegno anche temporale richiesto al dirigente;
- 6) a tal proposito, viene eliminata, rispetto al precedente accordo del marzo 2006, tutta la parte relativa al parametro di "otto ore di lavoro medico per punto di DRG";
- 7) viene definito l'impegno della Regione a "proseguire e concludere" i lavori del tavolo relativo alla definizione dei requisiti per l'attivazione delle guardie all'interno delle singole strutture ospedaliere;
- 8) viene rimandato a successivo specifico accordo l'aggiornamento del precedente accordo, sottoscritto un anno fa, relativo alla libera professione intramuraria.

Ma il punto su cui la ns. Organizzazione si è maggiormente battuta (ed ha ottenuto i maggiori risultati) è quello relativo alla definizione delle modalità di riposo nelle 24 ore.

A questo proposito il testo dell'accordo:

- a) richiama quanto affermato dal dlgs 66/2003, in particolare la necessità che i lavoratori dispongano di adeguati periodi di riposo per evitare che essi, a causa della stanchezza, "causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute";
- b) ribadisce la necessità di tutela del paziente e degli operatori dal rischio di problematiche medico-legali che possono insorgere più facilmente in caso di attività lavorativa non rispettosa degli elementari criteri di sicurezza;
- c) definisce in 11 ore continuative nelle 24 ore il periodo di riposo che il personale medico e veterinario deve usufruire di norma e stabilisce che le ASR debbono attivarsi per porre in essere ogni strumento organizzativo utile al raggiungimento di tale obiettivo;
- d) stabilisce che in casi del tutto eccezionali la contrattazione integrativa aziendale può definire periodi di riposo giornaliero inferiori, solo quando oggettive condizioni organizzative non consentano ancora di garantire le 11 ore, e comunque nelle more di provvedimenti diretti ad assicurare l'attuazione pratica del diritto alle 11 di riposo;
- e) sottolinea come il riposo debba essere usufruito immediatamente al termine del periodo di turnazione notturna e come, ai fini del computo del periodo di riposo, vanno considerati come servizio attivo anche i periodi nei quali vengano eventualmente svolte prestazioni in regime libero-professionale a favore della propria azienda e/o di altre aziende del SSR;
- f) evidenzia la necessità di articolare i turni di pronta disponibilità ed i turni di servizio per garantire al dirigente medico e veterinario, anche in questo caso, un adeguato periodo di riposo fra una prestazione di servizio e l'altra;
- g) istituisce un sistema di controllo aziendale per la valutazione delle deroghe ad un tavolo sindacale.